



COMUNE DI LARI
(PROVINCIA DI PISA)

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, AUSILI FINANZIARI E ATTREZZATURE AD
ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI, ENTI PUBBLICI E
PRIVATI E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
COMUNALE.**

ISTITUZIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

**Approvato con deliberazione
di C.C. n. 68 del 29.12.2010
e modificato con deliberazione di C.C. n. 65 del 30.11.2011**

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- ARTICOLO 1 - FINALITA'
- ARTICOLO 2 - OGGETTO

TITOLO II

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

- ARTICOLO 3 – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
- ARTICOLO 4 – SEZIONI DELLE ASSOCIAZIONI
- ARTICOLO 5 – ISCRIZIONE ALL'ALBO

TITOLO III

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

- ARTICOLO 6 - PREMESSA
- ARTICOLO 7 - INTERVENTI DEL COMUNE
- ARTICOLO 8- DESTINATARI
- ARTICOLO 9- EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
- ARTICOLO 10 - TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI ECONOMICI
- ARTICOLO 11 - PRESENTAZIONI DELLE DOMANDE
- ARTICOLO 12 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
- ARTICOLO 13- CRITERI
- ARTICOLO 14 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI

- ARTICOLO 15 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI "STRAORDINARI"
E RENDICONTO
- ARTICOLO 16 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
- ARTICOLO 17 - INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE

TITOLO IV

ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI: CONCESSIONE IN USO AGEVOLATO DELLE ATTREZZATURE

- ARTICOLO 18 - CONCESSIONE IN USO AGEVOLATO DI IMPIANTI,
ATTREZZATURE, MATERIALI, SPAZI E LOCALI DI PROPRIETA'
COMUNALE
- ARTICOLO 19 - SETTORI DI INTERVENTO
- ARTICOLO 20 - TARIFFE
- ARTICOLO 21 - PROCEDURE
- ARTICOLO 22 - ONERI A CARICO DEI RICHIEDENTI
- ARTICOLO 23 - LOCALI SCOLASTICI

TITOLO V

ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI: CONCESSIONE PATROCINIO

- ARTICOLO 24 - PATROCINIO DEL COMUNE
- ARTICOLO 25 - SOGGETTO COMPETENTE ALLA CONCESSIONE DI PATROCINIO
- ARTICOLO 26 - SOGGETTI BENEFICIARI DEL PATROCINIO
- ARTICOLO 27 - CRITERI PER LA CONCESSIONI DEL PATROCINIO
- ARTICOLO 28- LIMITAZIONI ALLA CONCESSIONE DI PATROCINIO
- ARTICOLO 29 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Finalità

L'Amministrazione Comunale di Lari, in attuazione dei principi generali fissati dallo statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, valorizza e sostiene le forme associative mediante l'istituzione dell'Albo delle Associazioni, l'erogazione di agevolazioni, contributi, concessione in uso di attrezzature e locali e concessione del patrocinio.

ARTICOLO 2

Oggetto

Il presente regolamento disciplina i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni ubicate nel territorio comunale.

Il presente regolamento disciplina altresì i criteri e le modalità per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, ed ogni altro provvedimento di concessione di vantaggi economici in genere ad associazioni, enti pubblici e privati e di concessione dei patrocini.

TITOLO II

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

ARTICOLO 3

Albo della associazioni

Al fine di riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative che operano senza finalità di lucro sul territorio del Comune di Lari per il pubblico interesse e lo sviluppo della vita cittadina è istituito l'Albo delle Associazioni.

L'iscrizione all'Albo comporta il riconoscimento da parte del Comune delle caratteristiche di interesse sociale e comunale dell'associazione ed il valore della stessa ai fini della promozione della partecipazione alla vita sociale e culturale del territorio.

L'Albo costituisce inoltre un registro ufficiale di associazioni, enti o istituzioni che consente di concludere con il Comune accordi per una migliore coordinata gestione dei servizi presenti sul territorio, di stabilire collaborazioni occasionali o continuative. L'iscrizione all'Albo è condizione indispensabile per l'ammissibilità alla richiesta di contributo economico.

ARTICOLO 4

Sezioni dell'Albo

L'Albo delle Associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) Associazioni di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani
- b) Associazioni socio assistenziali
- c) Associazioni formative ed educative
- d) Associazioni culturali
- e) Associazioni di valorizzazione e tutela dell'ambiente
- f) Associazioni sportive e ricreative
- g) Associazioni di carattere vario

ARTICOLO 5

Iscrizione all'Albo

Le Associazioni di cui al precedente art. 4 possono indirizzare al Sindaco domanda di iscrizione all'Albo, indicando il tipo di attività svolta, la sezione cui vogliono essere iscritte ed allegando i seguenti documenti:

- a) copia dello statuto o atto costitutivo dal quale risulti che l'associazione non opera per fini di lucro, persegue finalità sociali e di pubblico interesse, è costituita da almeno 6 mesi e che non è articolazione di partito politico
- b) nominativo del legale rappresentante, carica rivestita, indirizzo della sede sociale e recapito telefonico e/o di posta elettronica.
- c) relazione sulle proprie attività, riferite almeno all'anno precedente la richiesta con l'indicazione degli iscritti e del numero dei soggetti aderenti
- d) copia, se posseduta, del decreto di autorizzazione o di iscrizione nel registro regionale e/o provinciale del volontariato o di promozione sociale oppure di affiliazione ad organismi quali, CONI, Federazioni Sportive o altri organismi simili
- e) codice fiscale e/o partiva IVA
- f) intestazione e numero di conto corrente bancario o postale e coordinate di riferimento, ovvero indicazione della persona regolarmente abilitata alla riscossione per conto dell'associazione
- g) eventuale altro materiale informativo sull'attività dell'associazione

Con le stesse modalità possono essere iscritte nell'Albo, su espressa richiesta, Associazioni iscritte in altri registri previsti da leggi regionali o nazionali a condizione che abbiano una propria sede nel territorio del Comune di Lari o vi svolgano attività ritenuta significativa da motivato giudizio della Giunta Comunale con propria delibera.

Il diniego all'iscrizione può essere disposto qualora:

- a) l'attività dell'associazione sia contraria alla Costituzione, alla legge, allo statuto comunale.
- b) vengano prodotti falsi documenti, attestati o false dichiarazioni.
- c) L'ordinamento interno dell'associazione non sia informato allo spirito democratico della Repubblica.
- d) la Giunta Comunale, con proprio motivato atto non ravvisi nella richiedente le caratteristiche di cui all'art.3 comma 2.

La cancellazione dall'Albo avviene con atto della Giunta Comunale, adottato su proposta del Responsabile del Servizio competente, quando vengano a mancare, per qualsiasi ragione gli elementi essenziali necessari per l'iscrizione o quando si verifichi il caso di manifesta indegnità.

Gli iscritti all'Albo sono tenuti alla presentazione di una relazione sull'attività sociale svolta dietro richiesta dell'Amministrazione.

La mancata presentazione di tale documento è ragione sufficiente per l'eventuale deliberazione di cancellazione dall'Albo e in ogni caso impedisce le agevolazioni di cui all'art. 6.

Gli iscritti all'Albo sono tenuti, a pena di cancellazione, alla presentazione di ogni modifica concernente i documenti di cui al comma 1 del presente articolo.

Ai fini della concessione di contributi ordinari e straordinari sono esclusi dagli adempimenti di cui al presente titolo gli enti e le associazioni che operano a livelli nazionale.

TITOLO III

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

ARTICOLO 6

Premessa

La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a enti ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.

Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione, del Comune e dell'Unione Valdera, per quanto di competenza, che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche.

ARTICOLO 7

Interventi del Comune

Gli interventi del Comune relativi sia alle singole iniziative che all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire mediante:

- a) erogazione di contributi in denaro
- b) attribuzione di vantaggi economici (concessioni in uso agevolato di attrezzature, locali, concessione di patrocinio ecc..).

Gli interventi consistenti dell'erogazione di contributi in denaro sono disciplinati nel presente titolo, gli interventi consistenti nell'attribuzione di vantaggi economici sono disciplinati nel titolo quarto (concessione in uso agevolato di attrezzature e locali) e nel titolo quinto (concessione di patrocinio).

ARTICOLO 8

Destinatari

Possono beneficiare degli interventi indicati nell'art.7 le associazioni di cui all'art.5, gli enti pubblici e privati, a sostegno delle proprie attività istituzionali ovvero per lo svolgimento, senza fini di lucro anche indiretto, di attività e/o manifestazioni di interesse civico, sociale,

culturale, ambientalistico, turistico, sportivo, che hanno un legame con il territorio o che comunque svolgono un'attività di particolare interesse per la collettività.

ARTICOLO 9

Erogazione di contributi economici

I contributi economici di cui al presente titolo possono essere riferiti ad iniziative ed opere singole o a programmi di interventi di carattere continuativo che, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali, culturali, sportivi, ricreativi, abbiano finalità non in contrasto con gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale nei corrispondenti settori di intervento e rispondano a criteri indicati al successivo art. 13 entro i limiti delle previsioni di bilancio ed in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa.

ARTICOLO 10

Tipologia di contributi economici

I contributi economici per i quali viene presentata domanda possono essere:

- a) contributi ordinari
- b) contributi straordinari

ARTICOLO 11

Presentazione delle domande

Le domande di contributi ordinari annuali a sostegno delle attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune dalle associazioni entro il termine stabilito annualmente dalla Giunta Comunale, su apposito modello predisposto dal Comune”.

La competente Commissione Consiliare può ammettere al riparto dei contributi le domande tardive, che saranno tuttavia postergate rispetto alle domande tempestivamente presentate. Non sono prese in considerazione le domande giunte dopo la seduta della commissione.

I contributi straordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro “una tantum”, a sostegno di specifiche iniziative di rilievo e coinvolgimento sociale, legate a particolari situazioni o avvenimenti locali, nazionali o internazionali di natura contingente, e non previamente programmate o programmabili, promosse da enti ed associazioni sia beneficiari di contributi ordinari per l'anno in corso sia esclusi dal piano di riparto di cui al precedente comma, sia non richiedenti l'inclusione in detto piano. La domanda di assegnazione di contributo straordinario deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune dalle associazioni almeno 30 giorni lavorativi antecedenti lo svolgimento dell'iniziativa.

(comma 1 modificato con deliberazione di C.C. n. 65 del 30.11.2011)

ARTICOLO 12

Documentazione richiesta

La domanda, redatta su modello predisposto dal competente Servizio, deve essere firmata dal presidente o legale rappresentante dell'ente o associazione iscritta all'Albo Comunale, e corredata della seguente documentazione differenziata per tipo di contributo richiesto:

a) Contributi ordinari

1. Bilancio preventivo e ultimo bilancio consuntivo disponibile, sottoscritto per autenticità dal presidente o legale rappresentante;
2. Relazione sull'attività sociale dell'ente o associazione svolta nell'anno precedente a quello cui si riferisce la richiesta di contributo;
3. Relazione illustrativa dell'attività sociale che l'ente o associazione ha svolto nell'anno a cui si riferisce la richiesta di contributo con dettagliato rendiconto dei costi e ricavi, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni, anche pubbliche, e pubblicità, e del grado di partecipazione da parte della cittadinanza che si è verificato, relativa ad ogni iniziativa realizzata.
4. Dichiarazione relativa ai contributi richiesti o eventualmente concessi per la medesima iniziativa da altri enti pubblici e privati.
5. Dovrà inoltre essere dichiarato se i documenti presentati al Comune in occasione dell'iscrizione all'albo hanno subito variazioni a pena di esclusione.

La documentazione presentata verrà utilizzata per la valutazione delle richieste pervenute.

Per gli eventi, manifestazioni, iniziative in programmazione nel periodo il 15 novembre – 31 dicembre, la domanda può essere presentata anche successivamente al 15 novembre. Alla stessa saranno allegati i documenti di cui al punto 1, 2 4 e 5 del presente capoverso, oltre ad una relazione illustrativa in merito alla attività che si intende svolgere, con dettagliata previsione di costi e ricavi e del grado di partecipazione che ci si attende da parte della cittadinanza.

b) Contributi “straordinari”

1. Relazione illustrativa della/e attività iniziativa/e oggetto della domanda, corredata di dettagliato preventivo delle spese e dei ricavi, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità, con indicazione del grado di partecipazione che ci si attende da parte della cittadinanza, ed indicazione del contributo richiesto;
2. Dichiarazione relativa ai contributi richiesti o eventualmente concessi per la medesima iniziativa da altri enti pubblici e privati.
3. Dovrà inoltre essere dichiarato se i documenti presentati al comune in occasione dell'iscrizione all'albo hanno subito variazioni a pena di esclusione.

La documentazione presentata verrà utilizzata per la valutazione delle richieste pervenute.

ARTICOLO 13
Criteria

I contributi, sia ordinari che “straordinari”, verranno assegnati tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) Grado di importanza per la valorizzazione sociale, culturale, sportiva, turistica o delle tradizioni popolari della comunità locale;
- b) Iniziative o attività volte alla prestazione di servizi integrativi rispetto a quelli erogati da enti pubblici;

- c) Valore delle caratteristiche dell'associazione o ente, secondo quanto rilevato dalla documentazione di cui al precedente art. 12, in rapporto alle attività svolte per la popolazione larigiana;
- d) Attività dell'associazione/ente svolte esclusivamente o prevalentemente direttamente a mezzo proprio o dei propri aderenti, soci o volontari;
- e) Grado di compartecipazione nel sostegno delle spese previste anche a mezzo di sponsor o altri contributi volontari o di enti pubblici o privati;
- f) Grado di coinvolgimento di altre associazioni o soggetti operanti sul territorio per la realizzazione di un lavoro di rete nella programmazione delle attività;
- g) Grado delle spese e impegni finanziari sostenuti per creare, potenziare o gestire strutture a vantaggio della popolazione del Comune di Lari.

ARTICOLO 14

Modalità di assegnazione dei contributi ordinari

La Giunta comunale entro il termine massimo del 30 Novembre di ogni anno stabilisce i termini per il procedimento di assegnazione dei contributi ordinari.

I servizi competenti entro il termine stabilito provvedono a pubblicizzare tramite il sito internet del Comune un avviso circa la possibilità di richiesta prevista nel presente regolamento relativamente ai contributi ordinari.

Entro il termine stabilito, i servizi competenti istruiscono le domande di contributo pervenute verificando la completezza della documentazione pervenuta e la congruità delle spese previste e segnalando eventuali mancanze o anomalie.

La Commissione Consiliare competente per materia, esaminerà le richieste di contributo precedentemente istruite e formulerà una proposta di assegnazione dei contributi fra gli aventi diritto nel limite dello stanziamento complessivo stabilito dalla Giunta.

La suddetta proposta sarà sottoposta all'approvazione della Giunta.

L'entità del contributo concedibile non potrà coprire integralmente il totale dei costi risultanti dal rendiconto delle attività svolte.

I responsabili dei servizi competenti provvedono a dare comunicazione a coloro che hanno presentato domanda di contributo della suddetta deliberazione entro 30 gg dalla esecutività della stessa.

I responsabili dei servizi provvedono alla liquidazione del contributo relativamente alle richieste pervenute ai soggetti assegnatari dietro presentazione di apposita rendicontazione, salva diversa richiesta del soggetto richiedente
(articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 65 del 30.11.2011)

ARTICOLO 15

Modalità di assegnazione dei contributi "straordinari" e rendiconto

I responsabili dei rispettivi servizi comunali istruiscono la domanda pervenuta verificandone la completezza della documentazione prevista, la congruità delle spese indicate e la rispondenza ai requisiti di cui al precedente articolo 8.

Successivamente il servizio competente trasmette la domanda di contributo straordinario e la relativa istruttoria alla Giunta Comunale.

La Giunta Comunale ne valuta l'ammissibilità e fissa, sulla base della disponibilità di bilancio, l'entità del contributo concedibile sulla base della significatività dell'iniziativa, della documentazione pervenuta e dell'istruttoria predisposta.

L'entità del contributo concedibile non potrà superare la misura del 80% della differenza tra costi e ricavi risultanti dal preventivo di cui all'articolo 12 comma 5 numero 1.

L'assegnazione di contributi entro la quota di € 516,00 avverrà in unica soluzione anticipata, fatta salva la presentazione da parte del beneficiario di rendiconto conclusivo.

I contributi di entità superiore alla quota di cui al comma precedente verranno erogati a iniziativa realizzata, dietro presentazione, ai sensi dell'art. 47 del T.U. 455/2000 di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del legale rappresentante dell'associazione/ente o privato, attestante l'avvenuta effettuazione della manifestazione, e di una rendicontazione delle entrate e delle spese.

Qualora da tale rendicontazione dovesse emergere la realizzazione parziale dell'iniziativa, ovvero costi reali inferiori rispetto al preventivo, il contributo sarà erogato in proporzione.

In particolari situazioni, per iniziative a carattere sovracomunale, la Giunta Comunale può espressamente e motivatamente esentare il beneficiario dalla presentazione della rendicontazione e/o della presentazione della documentazione richiesta dall'art.12 per la presentazione della domanda.

ARTICOLO 16

Obblighi del Beneficiario.

E' fatto obbligo all'ente o associazione beneficiante di inserire nei depliant, manifesti, e comunque in tutto il materiale pubblicitario, un'apposita informazione con la quale viene fatto presente che l'iniziativa si svolge con il sostegno del Comune.

E', invece, fatto divieto dell'uso dello stemma comunale, salvo nei casi di patrocinio comunale. La concessione del contributo viene fatta con la condizione che l'iniziativa si svolga in conformità al programma e al preventivo di spesa presentato.

ARTICOLO 17

Iniziative in collaborazione

Qualora la richiesta si configuri non come contributo o non solamente come tale, ma anche come domanda di collaborazione o cooperazione con il Comune, dovrà essere deliberata l'iniziativa tramite apposita deliberazione d'intesa che indichi la pari promozione tra l'ente o associazione e il Comune e che specifichi i rispettivi oneri organizzativi e finanziari delle parti e l'assunzione diretta da parte del Comune degli oneri a proprio carico.

L'accettazione della collaborazione è a discrezione della Giunta Comunale, nel quadro dei propri programmi e degli atti fondamentali del Consiglio Comunale.

TITOLO QUARTO

ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI: CONCESSIONE USO AGEVOLATO DELLE ATTREZZATURE E DEI LOCALI

ARTICOLO 18

Concessione in uso agevolato di impianti, attrezzature, strutture, materiali, spazi e locali di proprietà comunali

Con le norme del presente titolo il Comune determina le modalità e le condizioni secondo cui possono essere assegnati in uso agevolato gli impianti, le strutture, le attrezzature, i materiali, gli spazi ed i locali di proprietà comunale ai soggetti previsti dal presente regolamento.

ARTICOLO 19

Settori di intervento

I settori per i quali l'Amministrazione comunale può concedere l'uso agevolato dei beni di cui al presente regolamento sono, di norma, i seguenti:

- a) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- b) attività dirette all'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e iniziative similari sia che si tengano nel territorio del Comune, sia fuori di esso, alle quali partecipi l'associazionismo locale in misura significativa;
- c) attività dirette alla promozione e pubblicizzazione dei prodotti tipici del territorio comunale quando l'adesione sia aperta a tutte le aziende del settore operanti nel Comune;
- d) attività, manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, culturale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine l'incremento dei flussi turistici verso il territorio comunale e che si svolgano nel medesimo ambito territoriale;
- e) iniziative di tipo privato che rivestano carattere di interesse collettivo e socialmente utile e senza fini di lucro.

ARTICOLO 20

Tariffe

Ogni anno, entro e non oltre il primo giorno non festivo di febbraio, il Servizio Tecnico predisponde l'elenco dei materiali, locali e attrezzature di proprietà del Comune che possono essere concessi in utilizzo e la loro consistenza. Tale elenco verrà approvato dalla Giunta Comunale la quale determinerà annualmente anche le tariffe di noleggio e la quota a titolo di cauzione.

La Giunta Comunale nel determinare annualmente le tariffe per il noleggio e le quote a titolo di cauzione, al fine di promuovere le attività dell'associazionismo locale, tiene conto esclusivamente dei costi di acquisto dei materiali ed attrezzature, dell'ammortamento degli stessi, delle spese di manutenzione dei locali. Le entrate derivanti dal noleggio dei materiali e dalla concessione dei locali saranno destinati alla manutenzione dei beni comunali e all'acquisto di nuovi beni.

ARTICOLO 21

Procedure

La Giunta Comunale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con propria deliberazione, sentita la competente Commissione Consiliare, definisce le procedure per la concessione in uso dei materiali di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Nel definire le procedure di cui al comma precedente, la Giunta dovrà informarsi ai principi di semplificazione e snellimento delle procedure, nonché tenere in preminente considerazione l'interesse all'integrità del patrimonio comunale.

ARTICOLO 22

Oneri a carico dei richiedenti

Il concessionario è in ogni caso, responsabile del deterioramento, smarrimento nonché del buon uso, della custodia, della pulizia e della riconsegna dei beni concessi dall'Amministrazione Comunale.

L'accertamento relativo sarà eseguito da parte del servizio preposto che verificherà la completa riconsegna del materiale, del rispetto dei termini stabiliti al momento del ritiro e dell'integrità e pulizia del materiale restituito e redigerà apposito verbale che sarà consegnato all'ufficio competente.

Il concessionario sarà obbligato al risarcimento dei danni in caso di deterioramento, di smarrimento e mancata diligenza della custodia e buon uso dei beni concessi, compresi i danni arrecati ai locali.

La restituzione della cauzione sarà subordinata al totale adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente regolamento, le penali verranno quantificate e trattenute sulla quota cauzionale per il materiale che all'atto della riconsegna risulta essere deteriorato. Verrà altresì trattenuta una quota per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del materiale, secondo le tariffe di noleggio dei materiali medesimi. In ogni caso l'Amministrazione si riserva di quantificare e richiedere l'eventuale maggiore danno.

I richiedenti dovranno curare il ritiro e la restituzione delle attrezzature negli orari di apertura degli magazzini comunali presso gli stessi e dovranno provvedere al loro montaggio e smontaggio.

I locali di proprietà comunale in gestione a terzi non rientrano nel presente regolamento.

ARTICOLO 23

Locali scolastici

Per l'utilizzo in uso agevolato dei locali scolastici dovrà essere ottenuta da parte dei richiedenti l'autorizzazione dalla Dirigenza Didattica competente con l'impegno, da parte del Comune e/o del richiedente, di un corretto uso dei locali e del ripristino, pulizia e sanificazione degli stessi al termine dell'utilizzo.

Rimane di competenza dell'Amministrazione comunale la concessione in uso della sala conferenza della scuola media di Perignano.

TITOLO QUINTO

ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI: CONCESSIONE PATROCINIO

ARTICOLO 24 Patrocinio del Comune

Le norme del presente titolo disciplinano i criteri e le modalità di concessione di patrocinio da parte del Comune di Lari a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.

La concessione di patrocinio è finalizzata a sostenere la promozione di attività che sostengano e sviluppino il miglioramento della qualità della vita della comunità locale.

Ai fini del presente regolamento si intende per “patrocinio”, il sostegno con associazione di immagine ad un’iniziativa in funzione di un’adesione in linea generale del Comune, fermo restando che il Comune non assume alcuna responsabilità per le iniziative/attività patrocinate, le quali rimangono in carico al soggetto promotore, né si assume oneri di natura finanziaria.

ARTICOLO 25 Soggetto competente alla concessione di patrocinio

La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento della Giunta Comunale per iniziative:

- a. di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l’esplicitazione dell’adesione istituzionale (es. grandi eventi, rassegne, mostre)
- b. programmate in collaborazione con associazioni locali, iscritte all’albo comunale delle associazioni, rientranti nel programma annuale delle iniziative culturali, sportive e per il tempo libero
- c. settoriali per le quali sia opportuna l’associazione di immagine sotto il profilo operativo
- d. individuali di carattere artistico e/o culturali e/o sociali e/o sportivo di particolare rilevanza espletate da cittadini della comunità.

Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un’istanza per l’erogazione di forme di sostegno economico, il Comune può pervenire alla formalizzazione di distinti provvedimenti, anche in forza di quanto previsto dal successivo articolo 29.

ARTICOLO 26 Soggetti beneficiari del patrocinio.

Sono soggetti potenziali beneficiari del patrocinio dell’Amministrazione comunale:

- a. associazioni, comitati e fondazioni senza fini di lucro iscritti nell’Albo comunale delle associazioni o operanti sul territorio;
- b. altri organismi non profit,
- c. aziende pubbliche di servizi alla persona o operanti nel campo della cultura o dell’istruzione;
- d. soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.

Possono essere potenziali beneficiari di patrocinio dell'Amministrazione comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative, o singoli cittadini, residenti nel Comune di Lari, che si sono distinti nel campo culturale, sociale o sportivo per iniziative di una certa rilevanza o impatto sul territorio.

ARTICOLO 27

Criteri per la concessione di patrocinio

La concessione di patrocinio avviene con provvedimento della Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri:

- a. Coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
- b. Rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
- c. Significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà ed alla potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.

Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (es. rassegne) o per attività programmate.

Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

ARTICOLO 28

Limitazioni alla concessione di patrocinio.

Non verranno concessi patrocini:

1. per iniziative di carattere politico;
2. per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
3. per iniziative non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune;

Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

Il Sindaco o Assessore delegato può in ogni caso e in ogni tempo ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine del Comune.

ARTICOLO 29

Procedura per la concessione di patrocini.

I soggetti interessati ad ottenere, per una propria iniziativa, il patrocinio comunale presentano un'istanza con almeno 20 giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.

L'istanza potrà fare riferimento anche alla concessione di utilizzo gratuito di immobili, strutture e beni di proprietà comunale o di eventuali esenzioni.

La richiesta di patrocinio associata ad un'istanza di contributo finanziario dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa oggetto di patrocinio.

La richiesta di contributo verrà valutata separatamente e seguirà l'iter procedurale previsto dall'art.15.

L'istanza di patrocinio è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:

- a. natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
- b. altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
- c. impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale e relativo coinvolgimento;
- d. principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.

La Giunta Comunale, valutato l'esito dell'istruttoria effettuata dai competenti servizi comunali, formalizza con specifico provvedimento, almeno 10 giorni prima dalla data di inizio di svolgimento dell'evento e non oltre 30 giorni dalla presentazione della domanda, la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio.

Il provvedimento di concessione del patrocinio stabilisce anche le condizioni specifiche per l'utilizzo del logo del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata.

ARTICOLO 30

Disposizioni transitorie e finali

I

Con la deliberazione di cui all'art. 21 la Giunta Comunale individua i servizi competenti agli adempimenti contemplati nel presente regolamento.

II

Il presente Regolamento entra in vigore nei termini e con le modalità previste dalla legge.

III

Dopo l'entrata in vigore il presente Regolamento è trasmesso a tutti i Responsabili dei servizi.

L'ufficio competente alla tenuta dell'Albo delle Associazioni, individuato con procedura di cui alla disposizione I, trasmette copia del presente Regolamento a tutte le associazioni del territorio Comunale, e a quelle che pur non aventi la sede nel territorio comunale abbiano nell'anno precedente l'approvazione del Regolamento, beneficiato di uno degli interventi previsti dallo stesso.

IV

Fino all'emanazione del provvedimento di cui all'art. 21 si osservano le disposizioni previgenti.

V

L'art. 2, comma 1, lett. a), del '*Regolamento del servizio Economato*', approvato con deliberazione n. 46 del 21.07.2009 C.C., è modificato con l'aggiunta di un ulteriore punto del seguente tenore: 'dei proventi concernenti la concessione in uso dei beni mobili e immobili dell'ente'.